

**Garanzie personali - Fideiussione *omnibus* – Recesso - Efficacia** (cod. civ, artt. 1936 e 1938)

**Il recesso circoscrive la garanzia al debito esistente nel momento in cui è divenuto efficace, per cui il garante dovrà ancora rispondere per i rapporti sorti prima dell'esercizio del diritto di recesso. (FP)**

**FATTO**

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha inviato in data 2 maggio 2017 una comunicazione di recesso da una fideiussione da lui rilasciata in favore di una s.r.l. da cui aveva cessato la carica di amministratore.
- Non ottenendo risposta, ha scritto all'intermediario anche il 28 luglio e il 29 settembre 2017. Il 17 ottobre 2017 l'intermediario ha promesso una risposta in tempi brevi. Essa tuttavia non risultava pervenuta al momento della presentazione del ricorso.
- Il ricorrente vuole che gli si confermi l'avvenuto recesso dalla fideiussione. Ritiene che l'esercizio di tale diritto, previsto contrattualmente, non richieda alcuna valutazione discrezionale da parte dell'intermediario; ritiene altresì che sia ampiamente trascorso il "tempo ragionevole", indicato contrattualmente, affinché la banca evada la propria richiesta.
- Il ricorrente vuole inoltre essere ragguagliato sulle garanzie ancora in essere al momento del perfezionamento del recesso e al momento della presentazione del ricorso.
- Parte ricorrente chiede: o lo "scarico" della fideiussione da lui rilasciata in favore della srl; o il dettaglio delle fideiussioni in essere al momento in cui il recesso è diventato operativo "(estremi beneficiario, tipo di fideiussione ... importo e data di scadenza)"; o "quali fideiussioni elencate in c) sono ancora in essere".

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Preliminarmente. sulla domanda di invio documentale l'intermediario eccepisce che il ricorrente non ha presentato reclamo sul punto.
- Nel merito, sempre rispetto alla domanda di invio documentale, ferma restando l'eccezione pregiudiziale, il ricorrente è tenuto a informarsi presso il debitore principale della sua situazione contrattuale e debitoria, la banca beneficiaria potrà fornirgli informazioni "entro determinati limiti e previo ottenimento del consenso del debitore principale".
- Sulla domanda di recesso unilaterale, il ricorrente non gode del diritto di recedere ad nutum dalla fideiussione rilasciata. La possibilità di svincolarsi dall'impegno assunto discende dal consenso dell'intermediario, conseguente a un'istruttoria volta a sondare il merito creditizio del debitore principale.

- Tale istruttoria risulta ancora in corso. Inoltre il 17 ottobre 2017 l'intermediario ha provveduto a riscontrare le richieste del ricorrente informandolo che la pratica era stata presa in carico e che gli si sarebbero fornite informazioni non appena fosse stato possibile.

- Anticipa peraltro che "poiché i crediti ... nei confronti della società garantita sono attualmente in essere (e di recente rinnovati) non è venuto meno l'obbligo discendente dall'atto fideiussorio" e che "nella già invocata autonomia nella valutazione della concessione dei crediti non si ritiene di accogliere la richiesta del ricorrente di essere liberato dagli obblighi fideiussori".

- L'intermediario, "In considerazione di quanto esposto e argomentato, ... richiede a codesto spettabile Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni e comunque infondato nel merito".

## DIRITTO

Preliminarmente l'intermediario eccepisce la mancanza del preventivo reclamo rispetto alla richiesta di invio di documenti. L'eccezione coglie nel segno. Il Collegio rileva come il complesso delle norme di cui alla Sezione VI, punto 1, alinea 1 ed alinea 3, e quella di cui alla Sezione VI, punto 2 contempli due diverse regole: da un lato, quella che prevede la necessaria presentazione del reclamo preventivo; dall'altro, quella che impone la presentazione del ricorso entro i successivi dodici mesi. La prima configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF. Pertanto, il mancato esperimento della condizione di procedibilità, in quanto tale, integrando l'inesistenza di un presupposto dell'azione, che può bene essere rilevata d'ufficio, impone all'Arbitro di definire in rito la procedura, senza entrare nel merito della stessa. Pertanto, il Collegio dichiara questa parte della domanda inammissibile. Nel merito, rispetto alla domanda relativa all'efficacia del recesso il Collegio rileva che l'intermediario versa in atti la fideiussione rilasciata dal ricorrente il 31 gennaio 1995 per 720 milioni di lire a favore di una s.r.l. di cui è stato amministratore fino all'esercizio del 2016. Dall'analisi del relativo contratto si desume che si tratta di una fideiussione omnibus con importo massimo garantito. Il recesso del fideiussore è regolato dall'art. 4 del contratto. Da tale clausola si evince che, in relazione alla generalità dei rapporti, il recesso si perfeziona quando la comunicazione è giunta presso il destinatario ed è trascorso un tempo ragionevole "per provvedere". Il ricorrente versa in atti la comunicazione di recesso del 2 maggio 2017. Tale comunicazione risulta indirizzata all'intermediario e riporta la dicitura "raccomandata A.R."; non sono allegati le cartoline di avvenuto invio e ricezione, ma l'intermediario ne conferma la ricezione. Il ricorrente versa in atti anche la risposta del 17 ottobre 2017 in cui si informa che la pratica è stata istruita e che il ritardo nella risposta è dovuto a una fusione societaria che ha interessato l'intermediario e che ha richiesto un processo di integrazione degli archivi informatici di due banche diverse. Non è chiaro se l'espressione "per provvedere" contenuta nell'art. 4 faccia riferimento alla necessità di una mera presa d'atto dell'intermediario o richieda una sua valutazione discrezionale. Le parti controvertono su tale punto. Poiché si tratta di una formulazione - forse volutamente - oscura, per sciogliere la questione occorre far ricorso alla norma della interpretatio contra proferentem, ai sensi della quale va accolta l'interpretazione della clausola più favorevole all'aderente in caso di dubbio sul senso della stessa. Pertanto, deve ritenersi che il recesso si sia perfezionato quando ha avuto luogo la mera presa d'atto dell'intermediario dell'esercizio del diritto da parte della ricorrente, avvenuta con la comunicazione tramite raccomandata A.R. In base a quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il recesso sia efficace, ma precisa che, tuttavia, il fideiussore receduto risponde ancora per i rapporti garantiti sorti prima del momento dell'esercizio del relativo diritto. In tal senso osserva puntualmente la Cassazione che, "Ferma restando la facoltà del fideiussore

di recedere unilateralmente, l'esercizio del recesso comporta la conseguenza che egli non può essere chiamato a rispondere degli effetti obbligatori delle nuove operazioni che vengano eventualmente poste in essere dal debitore garantito, dopo la data in cui il recesso acquista efficacia nei confronti del creditore; ma egli resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla suddetta data e in tale misura cristallizzato (al quale va raffrontato il limite massimo della garanzia)" (Cass., Sez. I, 7/4/1998, n. 3575). Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento ai sensi sopra illustrati.

**P.Q.M.**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'efficacia del recesso ai sensi di cui in motivazione (...omissis...).